

SCHEMA PER DOMANDE MODIFICA DISCIPLINARI DOP/IGP
(estratto dal sistema informatico *e-Ambrosia* della Commissione)

1. Indicazioni generali, tipo di modifica, descrizione e motivi della modifica

Copertina (indicazione obbligatoria)

Nome/i della DOP/IGP	“Lago di Caldaro”
Lingua	Italiano
Paese/i richiedente/i	ITALIA
Tipo di Indicazione geografica	DOP (Denominazione di Origine Protetta)

Informazioni generali (indicazione obbligatoria)

Termine/i equivalente/i	«KALTERERSEE»
Lingua	Tedesco
Denominazione tradizionalmente usata	Si
Lingua domanda	Italiano

Tipo di modifica (indicazione obbligatoria)

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica (indicazione obbligatoria)

Descrizioni e motivi della modifica	Inserita la menzione Riserva per i vini “Lago di Caldaro”
	La menzione “riserva” viene introdotta anche per i vini: “Lago di Caldaro” anche riserva; “Lago di Caldaro” scelto anche riserva; “Lago di Caldaro” classico anche riserva; “Lago di Caldaro” classico superiore anche riserva; “Lago di Caldaro” scelto classico anche riserva; “Lago di Caldaro” scelto classico superiore anche riserva; “Lago di Caldaro” anche riserva con uga; “Lago di Caldaro” scelto anche riserva con uga; “Lago di Caldaro” classico anche riserva con uga; “Lago di Caldaro” classico superiore anche riserva con uga; “Lago di Caldaro” scelto classico anche riserva con uga; “Lago di Caldaro” scelto classico superiore anche riserva con uga. L'introduzione della menzione riserva è motivata dal fatto che la lunga esperienza ha dimostrato la

	qualità e la longevità elevata - spesso disconosciuta in passato - dei vini “Lago di Caldaro”. Per dare un valore aggiunto a queste qualità durevoli, i vini possono essere destinati a “riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a partire dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5 %vol. Ultimamente nei vini “Lago di Caldaro” si nota di frequente una notevole capacità d’invecchiamento, se vinificati ai fini di un consumo posteriore a due anni. Di recente, anche in annate mediocri, si nota un notevole aumento della gradazione zuccherina. Questo è dovuto, oltre che al cambiamento climatico, alle severe operazioni di correzione della resa tramite diradamento dei grappoli, ad una scelta accurata del periodo di vendemmia, nonché ad un lavoro di selezione accurato durante la raccolta. Sono interessati dalla modifica (i) l’articolo 1 – Denominazione e vini (inserimento della menzione “anche riserva” per tutte le tipologie - estensione della denominazione alle versioni con UGA); (ii) l’articolo 4 – Norme per la viticoltura (introduzione di rese e titoli alcolometrici naturali minimi differenziati per tipologie “anche riserva” e tipologie “anche riserva con UGA” - parametri rese massime per le versioni riserva) -articolo 5 – Norme per la vinificazione (introduzione del nuovo comma per i vini con menzione riserva è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni dal 1° ottobre dell’anno di raccolta); l’articolo 6 – Caratteristiche al consumo (inserimento di titoli alcolometrici totali minimi più elevati per le versioni riserva - adeguamento delle schede analitiche per distinguere riserva/non riserva); l’articolo 7 – Designazione e presentazione (eliminazione del divieto generale di utilizzo del termine “riserva”). Sono interessate dalla modifica (i) la sezione 3 del Documento Unico “Descrizione di vini”; (ii) la sezione 4 del Documento Unico “Pratiche di vinificazione” e rese massime.
--	--

Tipo di modifica

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica (indicazione obbligatoria)

Descrizioni e motivi della modifica	Introdotta l'indicazione dell'unità geografica aggiuntiva Spiegel per i vini DOC "Lago di Caldaro"
	È ammessa l'eventuale indicazione dell'Unità Geografica Aggiuntiva (UGA) "Spiegel", nei comuni di Caldaro, Termeno e Vadena (con obbligo di pittogramma previsto dal disciplinare). La modifica introduce la possibilità di indicare in etichetta l'Unità Geografica Aggiuntiva (UGA) "Spiegel" per i vini DOC "Lago di Caldaro", limitatamente a una porzione del territorio <u>già compresa nella zona delimitata della denominazione</u> nei comuni di Caldaro, Termeno e Vadena. L'indicazione è meramente facoltativa e non incide sui requisiti essenziali della DOC (nome protetto, categorie di prodotto, caratteristiche analitiche e organolettiche, condizioni di produzione e legame con l'ambiente geografico), ma mira a rendere più puntuale e trasparente l'informazione sull'origine delle uve, valorizzando un'area storicamente riconosciuta e tecnicamente omogenea (microclima e morfologia). Le produzioni massime di uve ammesse per i vini "Lago di Caldaro" con indicazione dell'UGA sono inferiori rispetto alle produzioni massime per vini senza indicazione dell'UGA. Sono interessati dalla modifica (i) l'articolo 1 – Denominazione e vini; (ii) l'articolo 4 – Norme per la viticoltura; l'articolo 7 – Designazione e presentazione. E' interessata dalla modifica la sezione II – Altre informazioni – punto 3 (menzioni tradizionali) – punto b) del Documento Unico.

Tipo di modifica

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica

Descrizioni e motivi della modifica	Inserita la menzione "vigna" per i vini "Lago di Caldaro"
	Nella designazione dei vini Lago di Caldaro DOC può essere utilizzata la menzione "vigna", anche accompagnata con l'indicazione dell'Unità Geografica Aggiuntiva. La modifica è finalizzata a consentire, per la denominazione, l'utilizzo della menzione

	facoltativa “vigna”, con possibilità di accompagnamento dell’indicazione dell’Unità Geografica Aggiuntiva (UGA), al fine di: (i) rafforzare il legame con l’origine geografica, valorizzando specifiche particelle vitate caratterizzate da peculiari condizioni pedoclimatiche; (ii) migliorare la precisione e la trasparenza informativa verso il consumatore attraverso una più puntuale identificazione dell’origine delle uve; (iii) consentire una maggiore qualificazione e segmentazione dell’offerta, favorendo la valorizzazione di produzioni provenienti da vigneti delimitati; (iv) allineare il disciplinare alla normativa nazionale vigente in materia di menzioni geografiche e indicazioni di vigneto; (v) accrescere la competitività della denominazione, anche nei mercati esteri, attraverso strumenti di valorizzazione riconosciuti a livello europeo. E’ interessato dalla modifica l’articolo 7 – Designazione e presentazione. E’ interessata dalla modifica la sezione II – Altre informazioni – punto 3 (menzioni tradizionali) – punto b) del Documento Unico.
--	---

Tipo di modifica (indicazione obbligatoria)

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che non modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica

Descrizioni e motivi della modifica	Introdotta la possibilità di mettere al consumo il vino DOC Lago di Caldaro anche in bottiglie da 0,5 litri (non del tipo “UNI”) oppure da 5 litri.
	Oltre all’immissione in consumo in bottiglie di vetro di capacità nominale da 0,375 litri oppure da 0,750 litri oppure nei rispettivi multipli è introdotta la possibilità di utilizzare bottiglie di vetro da 0,5 litri (non del tipo "uni") oppure da 5 litri. L’introduzione dei formati da 0,5 litri (non “uni”) e da 5 litri non altera la natura del prodotto e, al contempo, risponde ad esigenze di mercato e tradizione locale, migliorando la competitività della denominazione. La modifica interessa l’articolo 8 del Disciplinare

	Lago di Caldaro (Confezionamento). La modifica non riguarda il Documento Unico.
--	--

Tipo di modifica (indicazione obbligatoria)

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che non modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica

Descrizioni e motivi della modifica	Disciplinato il posizionamento delle menzioni tradizionali previste nel disciplinare
	Viene specificato che le menzioni tradizionali previste nel presente disciplinare devono essere riportate sotto la denominazione Lago di Caldaro. La modifica è finalizzata a garantire chiarezza e correttezza dell'informazione al consumatore, assicurando che le menzioni tradizionali previste dal disciplinare siano riportate in posizione subordinata rispetto alla denominazione "Lago di Caldaro", quale elemento identificativo primario della DOC. Tale previsione rafforza la tutela della denominazione, assicura uniformità applicativa tra gli operatori e garantisce piena conformità alla normativa unionale in materia di etichettatura dei vini a denominazione di origine protetta. La modifica interessa l'articolo 7 del Disciplinare Lago di Caldaro (Designazione e presentazione). La modifica non riguarda il Documento Unico.

Tipo di modifica (indicazione obbligatoria)

Tipo di modifica	Modifica ordinaria che non modifica il documento unico
------------------	--

Descrizione e motivi della modifica

Descrizioni	Aggiornati i riferimenti alla Legislazione Europea
--------------------	---

e motivi della modifica	I riferimenti contenuti nel disciplinare alla normativa europea che negli anni è stata abrogata sono stati eliminati e sostituiti con le nuove norme emanate in ambito UE. I motivi della modifica sono quelli di aggiornare il disciplinare con i riferimenti alla normativa europea vigente. La modifica interessa l'articolo 7 (Designazione e presentazione) e l'articolo 10 ((Riferimenti alla struttura di controllo) del Disciplinare Lago di Caldaro. La modifica non riguarda il Documento Unico.
---	--

Dichiarazione di conformità dello Stato membro	<i>Sezione riservata al MIPAAF</i>
---	---